

Disciplinare tecnico di approvazione delle nuove procedure di annotazione nella carta di circolazione, quale documento unico di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante: *“Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;

VISTO l’articolo 1, comma 1140, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale ha differito al 1° gennaio 2019 i termini previsti dall’articolo 1, comma 1, e dall’articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 98 del 2017;

VISTO il decreto 23 ottobre 2017, adottato di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo;

VISTO, in particolare, l’articolo 4 del richiamato decreto 23 ottobre 2017 che, al comma 1, istituisce un apposito Comitato tecnico esecutivo, composto da rappresentanti dell’Amministrazione e da rappresentanti dell’Automobile Club d’Italia in quanto ente preposto alla gestione del Pubblico registro automobilistico, cui demanda il compito di definire gli aspetti tecnici necessari per l’annotazione nella carta di circolazione, quale documento unico di circolazione e di proprietà, dei dati relativi allo stato giuridico dei veicoli assoggettati al regime dei mobili registrati e, al comma 2, prescrive che le nuove procedure di annotazione sono approvate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con apposito disciplinare tecnico;

VISTA la relazione del 12 febbraio 2018, ed il relativo allegato tecnico, con la quale il Comitato tecnico esecutivo ha illustrato le attività svolte in relazione alla individuazione degli elementi generali dei processi operativi e dell’architettura generale di sistema in coerenza con le disposizioni contenute nel richiamato decreto legislativo n. 98 del 2017 e, al contempo, ha evidenziato l’esigenza che il medesimo Comitato prosegua le attività al fine della individuazione, entro il 30 aprile 2018, dei dettagli operativi;

RITENUTO di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato decreto 23 ottobre 2017;

## DISPONE

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto 23 ottobre 2017, sono approvate le nuove procedure finalizzate all'annotazione nella carta di circolazione, quale documento unico di circolazione e di proprietà istituito con decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari, annotati presso il PRA, che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.

2. Gli elementi generali dei processi operativi e l'architettura generale di sistema, sui quali si fondano le nuove procedure di annotazione, sono descritte nella relazione del 12 febbraio 2018, e nel relativo allegato tecnico, del Comitato tecnico esecutivo, istituito a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto 23 ottobre 2017, i cui contenuti costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

3. Il Comitato tecnico esecutivo è autorizzato a proseguire i propri compiti, con l'obiettivo di individuare, entro il 30 aprile 2018, i necessari dettagli operativi. A tal fine, entro il medesimo termine, il Comitato relazionerà in merito agli esiti delle attività svolte, che saranno sottoposti all'approvazione di questo Dipartimento.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
(Dott. Ing. Alberto Chiovelli)

